



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

“NON SO COSA HAI FATTO, MA PREVEDO QUELLO CHE FARAI”
Giustizia penale, predizione e prevenzione (“spigolature” sul DDL 1517)

Nel contemporaneo scenario giuridico, l’espansione del paradigma preventivo rappresenta un mutamento strutturale delle forme di repressione penale. Non si tratta più soltanto di un aumento quantitativo delle misure di prevenzione, ma di una progressiva sostituzione funzionale del processo penale con strumenti alternativi, nei quali le garanzie costituzionali risultano ridimensionate o, talora, del tutto elise.

In tale contesto, si profila il rischio che il principio della responsabilità personale accertata venga progressivamente sostituito da valutazioni di pericolosità basate su elementi indiziari, prognostici, e talvolta statistici e , per di più, privi di un reale contraddittorio. Questo scenario prefigura una vera e propria inversione metodologica, dove la “certezza della pena” diventa, paradossalmente, espressione della incertezza del diritto, frammentato da prassi giurisprudenziali, estensioni interpretative e criteri probatori informali.

Ormai due anni or sono, fu annunciata l’istituzione del “sistema Giove” da parte della Polizia di Stato: un software di polizia predittiva, basato su un algoritmo in grado di incrociare i dati di tutte le forze dell’ordine, per “prevenire e reprimere i reati di maggior impatto sociale”, mediante l’osservazione di fattori critici ricorsivi, tra i quali l’etnia, l’orientamento sessuale, il credo religioso, le condizioni economiche ed altre caratteristiche individuali che, da un lato, sono tutelati dalle

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



disposizioni legali e convenzionali in tema di diritto alla privacy e, dall'altro, hanno una impostazione dipendente dal pregiudizio che ciascuna delle dedotte condizioni reca in sé e che non pare essere un criterio affidabile sul quale poter prevedere le future azioni delle persone, magari da sottoporre ad arresto preventivo.



Sull'onda lunga del Decreto Sicurezza, il 5 agosto scorso un gruppo di senatori ha depositato in commissione giustizia un disegno di legge (1517) che, al vessillo della "sicurezza" (indefinibile motore immobile delle ultime produzioni normative – che sacrificano le nostre libertà individuali sull'altare della paura di un male maggiore) unisce quello della tutela di genere, per concepire una modifica normativa illiberale, declinata secondo logica di prevenzione.

Basta leggere il testo ed ancor più la relazione accompagnatoria del DDL per rendersene immediatamente conto: la finalità è di "prevenzione contrasto e assistenza in materia di violenza contro le donne, anche attraverso l'introduzione della figura dello psichiatra, ovvero dello psicologo forense nella primissima fase del procedimento penale" ed è scritta a chiare lettere nell'articolo 1.

Si vorrebbe introdurre nel codice di rito l'articolo 384-ter, che autorizzerà non solo il Pubblico Ministero, ma anche gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a sottoporre un soggetto indagato ad un accertamento sanitario obbligatorio ma "temporaneo" [sic], quando vi sia fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose, tali da porre in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Al "trattamento sanitario obbligatorio temporaneo" il GIP potrà far seguire percorsi psicoterapici "finalizzati al contenimento delle condotte violente", anche mediante l'imposizione di un periodo di degenza "presso strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate". Insomma, un nuovo modello di arresti ospedalieri.

L'accertamento potrà avvenire, in deroga al generale divieto di cui all'art. 220 comma 2 cpp, mediante "esame peritale sulla abitudine o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'indagato e, in genere, le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche".



Esami che, fino ad ora, sono limitati alla sola fase esecutiva (e, dunque, conseguente all'accertamento irrevocabile, anche incidentale, di colpevolezza) delle pene e delle misure di sicurezza.

Infine, si vorrebbe istituire presso ogni Tribunale un registro “pubblico” dei condannati in via definitiva per reati rientranti nel catalogo del c.d. Codice Rosso.

Un registro accessibile a chiunque e che vedrà il nome del soggetto, inserito per sempre come in una sorta di damnatio memoriae.

Quindi, secondo il disegno di Legge attualmente in Commissione Giustizia del Senato, la qualità di indagato è condizione sufficiente per disporre accertamenti che sino ad ora sono stati consentiti solo per graduare le modalità esecutive della pena (o della misura di sicurezza) nei confronti di un condannato.

E tali accertamenti, condotti anche sulla base del “carattere” e della “personalità” dell'indagato – presunto innocente – saranno a loro volta condizione sufficiente per l'applicazione di misure pre-cautelari di trattamento sanitario obbligatorio e ricovero coatto.

Con una reazione ordinamentale non più parametrata sulla condotta, ma sull'agente.

Un ritorno al diritto penale d'autore, a quel Tätertyp che si pensava definitivamente consegnato ai libri di storia.

L'introduzione di tali strumenti segna una soglia di non ritorno per il sistema penale.

Il principio è quello della previsione del rischio: identificare soggetti potenzialmente pericolosi prima che compiano reati, così da attivare misure preventive particolarmente invasive.



In tale modello investigativo, l'indagine si sposta dal fatto alla probabilità, dalla responsabilità accertata alla pericolosità supposta: una soglia ben inferiore al sospetto.

La razionalità garantista, fondata sulla verifica rigorosa delle prove e sul contraddittorio, viene progressivamente erosa dalla logica predittiva e dalla statistica induttiva, così varando un modello di giustizia a discrezionalità incontrollata.

In tale modello, l'eccezione si fa norma e il sospetto diventa criterio di azione. La grammatica stessa del diritto moderno, fondata sulla responsabilità personale e sul principio di legalità, risulta sovvertita. Non è più necessario un atto, ma una correlazione statistica; non una colpa, ma un rischio.

In chiave politico-filosofica contemporanea, questa trasformazione può essere letta alla luce della riflessione di Giorgio Agamben sul paradigma del "governo attraverso la sicurezza": una logica in cui il diritto viene progressivamente svuotato, sostituito da pratiche amministrative orientate alla gestione dei rischi e dei comportamenti.

Il modello preventivo – fondato su una razionalità tecnico-statistica – si configura come uno stato di eccezione permanente, dove la sospensione delle garanzie è normalizzata, invisibile, addirittura automatica.

È una nuova forma di "Stato duale" che ricorda il modello del Diritto penale del nemico, elaborato da Gunther Jakobs: l'esistenza di un ordinamento penale parallelo al diritto ordinario, per gestire soggetti che minacciano la stabilità della società, da trattare non come persone ma come "non-persone" da neutralizzare.

Ciò sovverte i principi basilari del diritto moderno, basato su responsabilità personale, proporzionalità e certezza delle garanzie: basta un rischio, una



correlazione statistica, un pattern anomalo, un tratto caratteriale per sospendere il principio di non colpevolezza e attivare misure invasive della libertà personale e della dignità individuale.

Roma, 26 agosto 2025

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione